

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Adottato dal Presidente del CDA
in data 31.03.2021

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.0 RIFERIMENTI.....	3
3.0 DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
4.0 QUALIFICAZIONE NELL'ALBO FORNITORI DEL GRUPPO AQP.....	5
6.0 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI STABILITI PER LA QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI	10
7.0 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CON LE PREFETTURE	11
8.0 VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE	11
9.0 SOSPENSIONE DALL' ALBO.....	11
10.0 CANCELLAZIONE DALL'ALBO.....	13
11.0 ISCRIZIONE DI LIBERI PROFESSIONISTI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
12.0 AFFIDAMENTI E GARE DI APPALTO	14
13.0 TUTELA DELLA PRIVACY	14
14.0 VALIDITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	15
15.0 FORO COMPETENTE.....	15
ALLEGATO 1.....	16
ALLEGATO 2.....	16

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Mediante il presente Regolamento (di seguito, il "Regolamento") AQP s.p.a. istituisce un Albo Fornitori (di seguito, l'"Albo"), valido per tutte le Società del Gruppo AQP, nel quale dovranno qualificarsi tutti i soggetti interessati a diventare loro fornitori.

Il Regolamento stabilisce le modalità generali di qualificazione nell'Albo di qualsiasi potenziale fornitore del Gruppo AQP. Le attività del Gruppo AQP ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici sono normate da quest'ultimo e dal Regolamento Sotto Soglia (regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, disponibile sul sito www.aqp.it).

L'esistenza dell'Albo Fornitori viene resa nota, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, mediante apposito avviso pubblicato sulla GURI, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sulla GUUE e su due quotidiani nazionali e locali.

Avrà inoltre applicazione la normativa vigente in materia di lotta alla criminalità di stampo mafioso.

La qualificazione nell'Albo, pur essendo condizione essenziale per poter essere fornitore del Gruppo AQP, non costituisce diritto ad essere invitato alle procedure indette dallo stesso.

2.0 RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" o "Codice";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" ("**Regolamento di Esecuzione**") nelle parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del Codice
- Legge n. 136/2010: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ("Legge sulla Tracciabilità dei flussi finanziari");
- Decreto Legislativo n. 159/2011: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ("Codice Antimafia");
- Decreto Legislativo n. 153/2014: Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Legge n. 190/2012: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto Legislativo n. 81/2008: "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Legislativo n. 231/2001: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche

prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della Legge 29 Settembre 2000 n. 300”;

- Regolamento UE 2016/679 e Dlgs196/2006 (Codice Privacy) così come modificato dal Dlgs 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”;
- Linee Guida ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3.0 DEFINIZIONI E ACRONIMI

- **Operatore Economico:** persona fisica o giuridica, o un ente pubblico, o un raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori, opere, prodotti o servizi.
- **Candidato:** soggetto che inizia la procedura di qualificazione nell’Albo Fornitori del Gruppo AQP, sino al suo completamento;
- **Fornitore potenziale:** Soggetto che ha completato la qualificazione in Albo Fornitori del Gruppo AQP;
- **Fornitore:** Soggetto correttamente qualificato, titolare di uno o più contratti attivi con una delle società del Gruppo AQP;
- **Gruppo AQP:** AQP SpA e ogni società controllata da AQP SpA ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile;
- **Piattaforma di e-procurement (“Sistema”):** piattaforma informatica per la gestione di gare telematiche
- **Accordi quadro:** contratto che stabilisce i termini contrattuali ed economici relativi agli appalti da eseguire durante un dato periodo temporale, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
- **Affidamenti di modico valore:** affidamenti di importo inferiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00), che non siano ripetitivi e/o non siano coperti da un contratto vigente (Accordo quadro e/o catalogo elettronico).
- **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento.
- **CEL:** certificati di esecuzione dei lavori.
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **OEPEV:** offerta economicamente più vantaggiosa
- **DGUE:** Documento di Gara Unico Europeo
- **CUP:** Codice Unico di Progetto
- **CIG / SMART CIG:** Codice Identificativo di Gara
- **ARERA:** Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente.
- **Categoria merceologica:** raggruppamento omogeneo di beni, lavori o servizi.
- **Regolamento Sotto Soglia:** Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza ex art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, disponibile sul sito www.aqp.it.

4.0 QUALIFICAZIONE NELL'ALBO FORNITORI DEL GRUPPO AQP

Per diventare fornitore del Gruppo AQP è necessario preliminarmente registrarsi al sistema di qualificazione in uso, al fine di avviare l'iter di qualificazione, così come da istruzioni per la registrazione al portale e per l'iscrizione all'Albo fornitori presenti all'indirizzo web <https://appalti.aqp.it>.

L'esito positivo del processo qualificazione consente di diventare potenziale fornitore del Gruppo AQP con possibilità di partecipare, su invito, alle procedure di gara indette.

In deroga a quanto stabilito dal presente Regolamento, potranno diventare fornitori del Gruppo AQP senza previa qualificazione in Albo, gli operatori economici scelti nei casi di somma urgenza nonché quelli scelti per acquisti di modico valore, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dagli artt. 17 e 18 del Regolamento Sotto Soglia. Resta inteso che anche i predetti fornitori, per conservare la qualificazione nell'Albo e dunque essere invitati a partecipare ad altre procedure di gara telematiche, dovranno necessariamente procedere alla qualificazione al fine di garantire la parità di trattamento tra i fornitori.

Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016 che dovranno necessariamente scegliere una o più categorie merceologiche per le quali desiderano prestare la propria attività.

AQP S.p.A., entro novanta (**90**) **giorni** dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di qualificazione.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di qualificazione verrà sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il candidato non fornirà i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso, il predetto termine di novanta (90) giorni riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Per ogni categoria merceologica, il Gruppo AQP formerà un elenco di potenziali fornitori all'interno del quale selezionare i partecipanti alle gare per l'affidamento di contratti rientranti in quella specifica categoria merceologica.

L'elenco delle categorie merceologiche indicate dal Gruppo AQP è riportato nell'Allegato 1 del presente Regolamento, dove sono, inoltre, indicate le categorie merceologiche con il livello di rischio valutato (rischio basso – medio –alto).

AQP si riserva di modificare e/o integrare e/o dettagliare le Categorie merceologiche di cui in Allegato 1 e le relative tabelle requisiti, anche ove ciò si renda opportuno al fine di assicurare maggiore coerenza con i principi espressi dalla normativa e dalle Autorità di settore.

Si definiscono tre livelli di qualificazione all'interno dell'Albo in funzione del livello di rischio associato alla categoria merceologica:

- basso: compilazione di un questionario auto dichiarativo;

- medio: compilazione del questionario auto dichiarativo del livello basso con integrazione di domande di qualificazione livello medio;
- alto: compilazione del questionario auto dichiarativo del livello medio con integrazione di domande di qualificazione livello alto.

Nell'allegato 2 sono riportati tre questionari riferiti ai tre livelli di rischio.

L'analisi per determinare il livello di rischio di ogni categoria merceologica è stata realizzata attraverso la valutazione di quattro fattori di rischio:

Fattore di Rischio Operativo: rischio legato alle possibili conseguenze derivanti dall'eventualità che un fornitore non sia in grado di portare a termine con continuità le attività affidategli.

Fattore di Rischio Qualità: rischio legato alle possibili conseguenze derivanti dall'eventualità che un fornitore non sia in grado di soddisfare i livelli di qualità attesi o concordati. La valutazione di questo fattore può essere determinata anche dal livello di omologazione della categoria merceologica di riferimento, se prevista.

Fattore di Rischio Sicurezza e Salute: rischio legato alle possibili conseguenze derivanti dall'eventualità che un fornitore non sia in grado di soddisfare i livelli di Sicurezza e Salute attesi o concordati. La valutazione di questo fattore è determinata dalla probabilità che si possano verificare comportamenti non sicuri o non conformità nel servizio e/o prodotto, rilevanti ai fini della sicurezza.

Fattore di Rischio ESG (Environmental, Social and Governance): rischio legato alle possibili conseguenze derivanti dall'eventualità che un fornitore non sia in grado di soddisfare i livelli di qualità ambientale, etici e di governance, con particolare riguardo all'acquisto di prodotti o esecuzione di servizi che non rispettino l'ambiente o siano fabbricati o prodotti in condizioni e pratiche lavorative eticamente non corrette.

La valutazione di questi fattori genera tre livelli di rischio per ogni categoria merceologica:

- Rischio basso: nel caso in cui i quattro fattori precedenti siano tutti rischio basso.
- Rischio medio: nel caso in cui almeno uno dei quattro fattori precedenti sia di rischio medio e non ci sia nessun rischio alto.
- Rischio alto: nel caso in cui almeno uno dei quattro fattori precedenti sia di rischio alto.

I soggetti interessati a diventare potenziali fornitori del Gruppo AQP, dovranno risultare qualificati per le specifiche categorie merceologiche e per il livello di rischio ad esse associato, sulla base delle risposte fornite ai questionari sottoposti in base alla categoria merceologica selezionata. Questi livelli di rischio corrispondono ai livelli di qualificazione dell'impresa.

L'elenco delle categorie merceologiche e dei relativi livelli di rischio è riportato nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

Completato il processo di qualificazione, ad ogni fornitore potenziale sarà associato un diverso stato per ognuna delle categorie merceologiche e relativo livello di rischio (basso, medio, alto):

- **Idoneo:** Potenziale Fornitore che ha superato positivamente il processo di qualificazione per lo specifico livello di rischio;
- **Non Idoneo:** Candidato che non ha superato il processo di qualificazione;
- **Non qualificato:** Candidato che è in fase di completamento del questionario;
- **Esente:** Potenziale Fornitore che per le sue specifiche caratteristiche risulta esente dalla qualificazione. Tale stato si applica indistintamente ai tre livelli di rischio;
- **Scaduto:** Potenziale Fornitore o Fornitore Idoneo con questionario non rinnovato dopo la scadenza della qualifica.
- **Sospeso:** Potenziale Fornitore o Fornitore che è stato sospeso dall'Albo;
- **Cancellato:** Potenziale Fornitore o Fornitore che è stato cancellato.

Il processo di qualificazione si sviluppa su un'unica piattaforma web, nella quale, a seguito della Registrazione, sono presenti le informazioni relative all'anagrafica del Candidato.

Solo dopo aver completato la registrazione, Il Candidato potrà, sulla base delle categorie merceologiche che avrà scelto, avere accesso ai corrispondenti questionari di qualificazione e, una volta qualificato, partecipare, su invito, a gare indette dal Gruppo AQP.

La tipologia delle informazioni richieste nel suddetto questionario, varia a seconda del livello di rischio della categoria merceologica per la quale il Candidato intende qualificarsi. Il Candidato che voglia procedere con la qualifica per diverse categorie merceologiche, appartenenti a diversi livelli di rischio, dovrà affrontare un distinto processo di qualifica per ogni livello di rischio. Nel questionario saranno richieste informazioni di natura economica e finanziaria, legale e assicurativa, nonché le informazioni relative ad attrezzature, ai sistemi e alle procedure di gestione della qualità e gestione ambientale, di prevenzione rischi e infortuni sul lavoro, sicurezza industriale e responsabilità aziendale.

Verrà inoltre chiesto al Candidato di produrre una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'inesistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs n. 159/2011, ed all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

In fase di registrazione verrà richiesto al Candidato di produrre dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la presa visione e accettazione delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da Acquedotto Pugliese S.p.A, la presa visione e accettazione a sottoscrivere incondizionatamente tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei seguenti Regolamenti: "Regolamento delle

gare *on line* e s.m.i”,” Regolamento Albo Fornitori e s.m.i”,” Regolamento Appalti Sotto Soglia e s.m.i”, e del Codice Etico adottato da Acquedotto Pugliese Spa.

Verrà inoltre chiesto al Candidato, di produrre in fase di sottoscrizione del contratto la seguente dichiarazione di compliance alla normativa **PRIVACY**:

“Il Fornitore si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR” e la normativa italiana applicabile, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all’attività di AQP spa sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

In particolare, il Fornitore:

- *garantisce di manlevare e tenere indenne AQP spa da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;*
- *conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.”*

Inoltre nel caso in cui il Fornitore dovesse trattare Dati personali per conto di AQP, la Società con separato atto provvederà a designare il Fornitore aggiudicatario quale “Responsabile del Trattamento” dei dati di titolarità di AQP spa (ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679), dichiarando che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione

Per partecipare alle gare d’appalto nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa sarà obbligatoria la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’iscrizione alle white list in conformità al dpcm 24 novembre 2016 che ha modificato il dpcm 18 aprile 2013.

Le White List sono elenchi istituiti presso ogni Prefettura, che hanno come scopo quello di rendere più efficaci i controlli antimafia con riferimento a quelle attività imprenditoriali considerate più a rischio per quanto riguarda le infiltrazioni di carattere mafioso.

Conseguentemente, l’iscrizione agli Elenchi tenuti dal Prefetto diventa, per le imprese operanti nei settori più a rischio, obbligatoria per accertare l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti contrattuali, diretti o indiretti, con la pubblica amministrazione.

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell’elenco prefettizio ritenute più a rischio di infiltrazione mafiosa espressamente individuate nell’art.1, comma 53 della Legge 190/2012:

1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
5. noli a freddo di macchinari;
6. fornitura di ferro lavorato;
7. noli a caldo;
8. autotrasporto per conto di terzi;
9. guardiania dei cantieri.

Le imprese che esercitano, con attività primaria o anche residuale, le attività sopra descritte dovranno presentare domanda di iscrizione alla White List.

Al riguardo si precisa che l'iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l'informazione antimafia liberatoria - anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti (subappalti o sub-affidamenti quali forniture con posa in opera o noli a caldo) relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Conseguentemente, le imprese iscritte alle White List non dovranno presentare altri documenti ai fini della c.d. "liberatoria antimafia". L'iscrizione alla White List vale 12 mesi.

AQP S.p.A., a prescindere dal giudizio di idoneità o non idoneità conseguito a seguito delle risposte fornite nel questionario, si riserva di verificare quanto certificato d'ufficio o mediante l'attività di terzi specializzati."

In aggiunta alla compilazione del questionario, il Candidato dovrà fornire, sempre attraverso la medesima Piattaforma, la documentazione di cui all'Allegato 2, la cui validazione è condizione necessaria per il completamento del processo di qualificazione.

Il Candidato sarà informato dell'esito del processo di qualificazione all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato.

Una volta superato il processo di qualificazione, il Candidato viene automaticamente qualificato in Albo come Fornitore Potenziale per le categorie merceologiche individuate.

Resta a cura del Fornitore ogni incombenza a conservare nel tempo la qualifica di IDONEO.

L'aggiornamento periodico della qualifica in Albo e della documentazione avverrà con le medesime modalità. Qualora il Fornitore non dovesse aggiornare la documentazione scaduta non fruibile da banche dati pubbliche (ANAC - Infocamere – VerifichePA – Durc-onLine) verrà sospeso dall'Albo.

Qualora il potenziale fornitore, durante la vigenza della sua qualifica, manifesti la volontà di incrementare il numero delle categorie merceologiche, il processo di qualificazione valutazione delle nuove istanze sarà perfezionato contestualmente al rinnovo della qualifica, salvo diversa necessità da parte del Gruppo AQP.

In ogni momento il Gruppo AQP potrà verificare la persistenza dei requisiti di iscrizione all'Albo.

Per particolari categorie merceologiche, definite "critiche" principalmente per questioni di tipo tecnico e/o di esposizione al rischio di infiltrazione mafiosa (Legge 190/2012), al Candidato potrà essere richiesto di completare la qualificazione all'Albo attraverso un sistema di verifiche ulteriore (di seguito l'"Omologazione").

L'**Omologazione** consiste in ulteriori verifiche documentali e/o in audit personalizzati, finalizzati a dimostrare il possesso in capo al Fornitore e/o al materiale di specifici requisiti tecnici considerati imprescindibili per talune categorie merceologiche. A tal proposito, AQP s.p.a, sulla base delle normative tecniche vigenti al momento, nonché delle disposizioni tecniche previste nelle Delibere ARERA, redigerà ed inoltrerà al Fornitore Potenziale una check list contenente i requisiti ulteriori da soddisfare e i documenti tecnici da presentare. La check list potrà riguardare sia requisiti personali e/o professionali, sia caratteristiche tecniche dei prodotti in caso di fornitura di beni.

Solo dopo aver ottemperato quanto richiesto dalla check list, AQP s.p.a. comunicherà al Candidato l'avvenuta Omologazione.

La documentazione fornita dovrà essere costantemente aggiornata per tutta la durata della qualificazione in Albo: in caso contrario AQP s.p.a. potrà sospendere la qualificazione, con ogni conseguenza in ordine all'esecuzione del contratto affidato. Il periodo di validità dell'Omologazione è quello stabilito dalle procedure/specifiche tecniche del Gruppo AQP che disciplinano l'Omologazione tecnica.

6.0 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI STABILITI PER LA QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

La documentazione per la qualificazione nell'Albo, prodotta direttamente dal Fornitore Potenziale, deve essere firmata digitalmente ed inviata attraverso la piattaforma in uso.

Per tutti i soggetti non residenti in Italia la sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento sarà verificata mediante il controllo dei documenti equivalenti ai sensi della legislazione dello stato estero di residenza. Qualora non esista alcun tipo di documentazione equivalente a quella richiesta, sarà sufficiente una dichiarazione giurata dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla ai sensi

della legislazione dello stato in cui è resa. Tutti i documenti esteri redatti in lingue diverse dall'italiano devono essere corredati dalla traduzione certificata da un tecnico abilitato dalla competente autorità.

Il Fornitore Potenziale sarà tenuto a mantenere aggiornati tutti i documenti e le autodichiarazioni rilasciati, per tutta la durata di iscrizione all'Albo, comunicando, altresì, a AQP s.p.a. ogni eventuale mutamento a quanto dichiarato e/o prodotto e/o comunque inerente alla propria compagine societaria e/o organizzativa.

7.0 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CON LE PREFETTURE

Il Gruppo AQP si riserva di istituire e mantenere in vigore Protocolli di Legalità finalizzati allo scambio di informazioni con le istituzioni preposte per verificare eventuali rischi di infiltrazioni criminali.

La qualificazione del Fornitore in Albo implica l'autorizzazione allo scambio delle informazioni di cui sopra con i soggetti previsti nel Protocollo di Legalità.

8.0 VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Il questionario di qualifica ha una validità di 1 anno dalla data di qualificazione del fornitore. Prima della scadenza dell'anno verrà richiesto ai fornitori di ripetere la compilazione del/i questionario/i prodotti in sede di qualifica al fine di mantenere lo status di Fornitore Idoneo. In assenza del necessario aggiornamento il Fornitore risulta in stato "scaduto" nell'Albo fino ad aggiornamento avvenuto.

AQP S.p.a. può richiedere al Fornitore, in ogni momento di vigenza dell'Albo, la produzione della documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, fermo restando che l'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture in esito all'espletamento di procedure di gara normate dal Codice dei Contratti, darà comunque luogo alle verifiche documentali da questo previste. Alle verifiche dipendenti dal rilascio di certificazioni della Pubblica Amministrazione provvederà direttamente la Direzione Procurement.

AQP s.p.a. effettuerà a campione od a propria discrezione tutte le verifiche che riterrà opportune in ordine al possesso dei requisiti, il cui esito positivo è condizione per la permanenza dell'iscrizione del fornitore nell'Albo.

9.0 SOSPENSIONE DALL' ALBO

AQP S.p.a. potrà sospendere, mediante decisione motivata, la qualificazione del fornitore all'Albo nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della documentazione richiesta in tempi congrui anche in conformità alla normativa che regola parte della documentazione certificazione da produrre;
- b) accertata falsità delle dichiarazioni presentate per ottenere la qualificazione all'Albo;
- c) sopravvenuta perdita dei requisiti stabiliti per la qualificazione all'Albo;
- d) inadempimenti relativi a obbligazioni derivanti dal procedimento di valutazione e Omologazione dei fornitori e del prodotto, ai progetti, agli standard di qualità richiesti o alle tempistiche di consegna ovvero inadempimenti gravi rispetto ai requisiti di Omologazione, non sanati nei tempi prestabiliti;
- e) violazione di un obbligo previsto dalle Condizioni Generali di Acquisto del Gruppo AQP;
- f) ingiustificata interruzione dell'esecuzione del contratto/ordine e conseguente risoluzione contrattuale per grave inadempimento;
- g) violazione della normativa in materia di Prevenzione dei Rischi sul Lavoro, in materia previdenziale, retributiva, assicurativa e fiscal;
- h) non conformità alle metodologie e tecnologie impartite da AQP nei Capitolati Speciali d'appalto, talmente gravi da imporre l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale; cessione, trasferimento o surrogazione dei diritti e degli obblighi contrattuali senza espressa autorizzazione da parte del Gruppo AQP;
- i) stipula di una transazione legale, indipendentemente dalla formula utilizzata (vendita, trasferimento di azioni o quote, fusioni o scissioni o qualsivoglia operazione societaria, evento, azione o operazione giuridica) che preveda un cambiamento significativo della titolarità delle azioni/quote del fornitore o un cambiamento relativo al controllo societario effettivo, diretto o indiretto, del fornitore o delle società controllate da quest'ultimo o di quelle da cui lo stesso dipende, senza averne dato immediata comunicazione ad AQP per la conseguente presa d'atto e nuova qualificazione;
- j) violazione del Codice Etico del Gruppo AQP;
- k) violazione di un obbligo previsto da un Non Disclosure Agreement del Gruppo AQP, eventualmente previsto contrattualmente;
- l) condanna del fornitore, durante il periodo di validità del presente Regolamento, per aver commesso un reato previsto dal D.Lgs. 231/01;
- m) mancata disponibilità da parte del Fornitore a consentire l'accesso presso i propri uffici / stabilimenti / cantieri senza giustificato motivo;
- n) qualsiasi altro inadempimento del fornitore che possa impedire o pregiudicare in modo rilevante il buon esito del contratto/ordine;
- o) violazione clausola riservatezza

In tutti i casi, la verifica delle circostanze comportanti la sospensione dell'iscrizione all'Albo, sarà effettuata mediante idoneo procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio: durante tale procedimento, AQP s.p.a. può ordinare la sospensione cautelare della

qualificazione, da notificarsi all'interessato mediante avviso dell'avvio del procedimento di sospensione.

Con la notifica all'interessato della sospensione verrà altresì indicata la durata del provvedimento di sospensione, che non potrà superare dodici (12) mesi. Scaduto il periodo di sospensione, in mancanza di revoca per aver rimediato/superato la circostanza che ne ha provocato l'adozione, si produrrà automaticamente la cancellazione dell'iscrizione dall'Albo.

La cancellazione dall'Albo potrà seguire anche ad espressa richiesta del Fornitore.

Durante il periodo della sospensione il fornitore sarà escluso dalla partecipazione alle procedure di gara del Gruppo AQP espletate per l'affidamento di contratti/ordini che prevedano l'utilizzo dell'Albo. Il Fornitore sospeso può in ogni momento richiedere la revoca della sospensione se sono cessate le condizioni che l'hanno determinata, attraverso una richiesta scritta e fornendo idonea documentazione. AQP S.p.a. dovrà fornire una risposta motivata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

10.0 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

AQP S.p.a. potrà cancellare il fornitore dall'Albo, qualora:

- reputi particolarmente gravi le cause che hanno portato alla sospensione temporanea con conseguente conclusione negativa dell'avvio del procedimento teso a verificare le irregolarità che non consentono oltremodo la qualifica di Operatore idoneo;
- il Fornitore non abbia sanato, nei termini temporali indicati, le irregolarità o le anomalie nell'iscrizione o nella produzione o tenuta dei documenti richiesti;
- il Fornitore, nonostante si sia impegnato ad implementare le misure opportune al fine di prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 secondo il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Gruppo AQP, subisca una condanna durante il periodo di validità del presente Regolamento per la commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01;
- le cessioni e trasformazioni societarie comunicate al Gruppo AQP che hanno comportato la perdita dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento;
- il Gruppo AQP venga a conoscenza di un subappalto non autorizzato;
- tutte quelle ulteriori infrazioni che per legge comportano la naturale cancellazione dall'Albo come soggetto qualificato a contrarre con soggetti pubblici;
- cessazione dell'attività del fornitore.

Il provvedimento di cancellazione sarà disposto dal Direttore Procurement tramite provvedimento notificato tramite PEC al fornitore.

I fornitori possono chiedere la cancellazione della loro iscrizione all'Albo presentando richiesta scritta.

Nel caso in cui sia disposta dall'ANAC l'iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, la cancellazione comporta l'impossibilità di essere reinserito in Albo per un periodo corrispondente alla durata dell'iscrizione disposta dall'Autorità.

Il fornitore a cui è stato emesso un provvedimento di cancellazione potrà richiedere una nuova qualificazione decorsi 2 (due) anni dalla data del provvedimento, salvo diversa disposizione emessa dalle Autorità competenti.

11.0 AFFIDAMENTI E GARE DI APPALTO

Per le gare d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni per importi sopra le soglie comunitarie, ex D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le procedure finalizzate alla stipulazione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, affidati dalle Società del Gruppo AQP tenute all'applicazione del Codice, sono soggette alle disposizioni contenute nel Regolamento Sotto Soglia.

Per tutti gli altri casi, saranno applicate le regole e le disposizioni predisposte dalle normative e procedimenti interni di Gruppo AQP in materia di acquisti e appalti. Tali regole varieranno a seconda della tipologia del contratto da affidare e del loro valore economico e saranno comunicate di volta in volta da AQP S.p.a. ai fornitori invitati ad offrire attraverso dettagliate lettere di richiesta di offerta.

12.0 TUTELA DELLA PRIVACY

In conformità al Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), ed al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice della Privacy") modificato dal Dlgs 101/18, AQP SpA e tutte le società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in qualità di Titolari del trattamento dei dati forniti, informano che i dati personali degli interessati sono raccolti e trattati, nell'ambito dell'attività di gestione dei rapporti di AQP con i propri fornitori nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali, comunitari e internazionali e per la fruizione del Portale Acquisti, inclusa l'esecuzione di ogni attività preliminare e successiva, ivi compresa la prestazione di assistenza all'uso del portale.

Il trattamento dei dati per le finalità indicate è necessario per adempiere agli obblighi di legge e contrattuali. L'informativa privacy fornitori estesa è disponibile sul sito www.aqp.it.

13.0 VALIDITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'esistenza dell'Albo. AQP S.p.a. si riserva il diritto di modificare il Regolamento e i suoi allegati anche in assenza di obblighi derivanti da modifiche legislative. Le modifiche saranno valide dal momento della pubblicazione sul sito web di AQP s.p.a.

I fornitori qualificati in Albo dovranno verificare periodicamente gli aggiornamenti eventualmente apportati sia al Regolamento che ai suoi Allegati.

Il presente Regolamento è pubblicato nell'Area Fornitori presente sul sito web di AQP s.p.a.

14.0 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia in materia di efficacia, interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sarà competente esclusivamente il Tribunale di Bari.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATO 1

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Livelli di rischio:

A: Livello di rischio alto

M: Livello di rischio medio

B: Livello di rischio basso

ALLEGATO 2

DOCUMENTI QUALIFICAZIONE

- Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) o certificato relativo al corretto versamento dei contributi alla Cassa di previdenza di appartenenza per i liberi professionisti.
- Polizza di responsabilità civile e relativa quietanza
- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) o certificato di iscrizione all'albo professionale per i liberi professionisti.
- Referenze bancarie

ALLEGATO 3

QUESTIONARI LIVELLO RISCHIO:

- Basso
- Medio
- Alto

IL PRESIDENTE